



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Intesa, ai sensi dell'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante "Nuova definizione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria".

Rep. Atti n. 92/L.S.R. del 20 marzo 2008

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 20 marzo 2008:

VISTO l'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede:

- al comma 2, che le prestazioni riconducibili ai livelli essenziali di assistenza e garantite dal Servizio Sanitario Nazionale sono quelle individuate all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, con le esclusioni e i limiti di cui agli allegati 2 e 3 del citato decreto, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto;
- al comma 3, che le prestazioni che non soddisfano i principi e le condizioni stabiliti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché le modifiche agli allegati richiamati nel predetto comma 2 sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

VISTO il proprio atto rep. n. 2648 con il quale, in data 5 ottobre 2006, questa Conferenza ha sancito l'Intesa concernente un nuovo "Patto della salute" che impegna il Governo a procedere, entro il 31 dicembre 2006, alla revisione straordinaria dei livelli essenziali di assistenza vigenti, nell'ambito della cornice finanziaria programmata;

VISTO l'articolo 1, comma 292, lettera a) della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come sostituito dall'articolo 1, comma 796, lettera q), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede che, con le procedure di cui all'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si provvede, entro il 28 febbraio 2007, alla modificazione degli allegati al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, e successive modificazioni, di definizione dei livelli essenziali di assistenza, finalizzata all'inserimento, nell'elenco delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, di prestazioni già erogate in regime di ricovero ospedaliero, nonché alla integrazione e modificazione delle soglie di appropriatezza per le prestazioni di ricovero ospedaliero in regime di ricovero ordinario diurno;



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

VISTO lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Nuova definizione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria", pervenuto dal Ministero della salute con nota del 10 marzo 2008, per l'acquisizione dell'intesa prevista dal citato articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica svoltasi il 18 marzo 2008, le Regioni e Province autonome hanno proposto alcuni emendamenti allo schema di decreto di cui trattasi;

CONSIDERATO che, nel corso della citata riunione tecnica, il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze ha ritenuto di dover ribadire la necessità che lo schema di decreto in parola sia corredato da una apposita relazione tecnico-finanziaria, da diramare anche alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano;

RILEVATO che, facendo seguito a quanto concordato nel corso della predetta riunione tecnica, il Ministero della salute, con nota in data 19 marzo 2008, ha inviato una nuova versione dello schema di decreto in oggetto, che tiene conto delle osservazioni formulate nel corso del più volte detto incontro tecnico del 18 marzo 2008, nonché la relazione tecnico-finanziaria inerente lo schema medesimo, che sono state diramate anche alle Regioni e Province autonome;

CONSIDERATO che, nel corso dell'incontro tecnico svoltosi il 20 marzo 2008, il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze ha fatto presente di aver acquisito la richiesta relazione tecnico-finanziaria solo in data 19 marzo 2008 e che, pertanto, trattandosi di provvedimento estremamente complesso, che richiede un particolare approfondimento dei connessi riflessi finanziari, il Ministero medesimo non è stato nelle condizioni di poter esprimere il proprio concerto;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e le Province autonome hanno espresso, sulla predetta nuova versione dello schema di decreto in parola, l'assenso al perfezionamento della prescritta intesa con le richieste emendative contenute nel documento consegnato, Allegato sub A, parte integrante del presente atto;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze ha richiamato l'attenzione sulla esiguità del tempo messo a disposizione per la valutazione dell'impatto finanziario dello schema di provvedimento di cui trattasi, il quale, introducendo rilevanti e complesse innovazioni, richiede, anche sotto il profilo in considerazione, lo svolgimento di una istruttoria estremamente accurata che, alla data odierna, non è stato ancora possibile concludere;

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano sullo schema di decreto in oggetto, nella versione risultante dall'accoglimento delle richieste emendative di cui al predetto Allegato sub A, a condizione che, a



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

conclusione del procedimento valutativo in corso presso il Ministero dell'economia e delle finanze,
venga acquisito il necessario concerto con il medesimo Ministero;

SANCISCE INTESA

sullo schema di decreto in oggetto, nel testo pervenuto dal Ministero della salute con nota in data
19 marzo 2008, come emendato a seguito dell'accoglimento delle richieste di modifica delle
Regioni e Province autonome di cui al documento – Allegato sub A – parte integrante del presente
atto, a condizione che, a conclusione del procedimento valutativo in corso presso il Ministero
dell'economia e delle finanze, venga acquisito il necessario concerto con il medesimo Ministero.

IL SEGRETARIO
Avv. Giuseppe Busia

IL PRESIDENTE
On.le Prof. Linda Lanzillotta

A.R. A

Consiglio
in seduta
20-11-08

EMENDAMENTI ALLO SCHEMA DI DPCM INERENTE LA DEFINIZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA

Nell'articolo 17 al comma 3 e' abrogata la lettera d).

Nell'articolo 17 aggiungere il seguente comma :

5. Qualora, d'intesa con l'assistito sia necessario prescrivere un dispositivo appartenente ad una delle tipologie negli elenchi allegati con caratteristiche tecniche superiori o innovative rispetto a quelle ivi descritte, il servizio sanitario ne garantisce la fornitura. La differenza di prezzo tra il dispositivo fornito e quello descritto negli elenchi rimane a carico dell'assistito; parimenti, rimane a carico dell'assistito l'onere di tutte le prestazioni professionali correlate alle modifiche richieste.

Sostituire l'articolo 19 con il seguente:

Art. 19

Modalità di erogazione dell'assistenza protesica

1. I principi generali relativi alla procedura di erogazione dell'assistenza protesica e alle modalità di individuazione degli erogatori nonché le disposizioni in vigore fino all'emanazione del repertorio dei dispositivi di serie di cui all'articolo 1, comma 292, della legge 22 dicembre 2005, n. 200, sono fissati con intesa stipulata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 8 giugno 2003, n. 131 .

Sostituire l'articolo 56 con il seguente:

Art. 56

Norme finali e transitorie

1. Le disposizioni in materia di assistenza specialistica ambulatoriale, di cui agli articoli 15 e 16 e relativi allegati, entrano in vigore dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la definizione delle tariffe massime delle prestazioni previste dalle medesime disposizioni, anche ai fini delle

valutazioni economiche di cui al punto 2.3 dell' Intesa Stato Regioni del 5 ottobre 2006 concernente il nuovo Patto sulla salute.

2. Fatta salva l'erogazione dei comunicatori e i connessi dispositivi di ingresso e di comando per i soggetti affetti da gravi malattie neurologiche e progressive, le disposizioni in materia di assistenza protesica, di cui agli articoli 17, 18 e 19 e relativi allegati, entrano in vigore dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la definizione delle tariffe massime delle prestazioni previste dalle medesime disposizioni e, comunque, ad avvenuta stipula dell'intesa di cui all'articolo 19, comma 1, anche ai fini delle valutazioni economiche di cui al punto 2.3 dell' Intesa Stato Regioni del 5 ottobre W
2006 concernente il nuovo Patto sulla salute.

3. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 recante la Definizione dei livelli essenziali di assistenza e successive integrazioni e modificazioni è abrogato, fermo restando che le relative disposizioni in materia di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza protesica conservano la loro efficacia fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni rispettivamente di cui agli articoli 15 e 16 e di cui agli articoli 17, 18 e 19 del presente provvedimento.

Abrogare l'allegato 5A

/